

3. Gli organi e le strutture

Nel 2003 l'organizzazione della CRI è stata caratterizzata dal commissariamento, iniziato sul finire del precedente anno, a seguito della situazione di incertezza normativa cui si è fatto ampio cenno nelle precedenti relazioni.

Il commissariamento, come già detto, è terminato alla fine del 2005 con la conclusione degli adempimenti normativamente previsti per la ricostituzione degli organi elettivi di indirizzo dell'Ente; oltre agli organi del comitato centrale (assemblea nazionale, consiglio direttivo nazionale, presidente nazionale, collegio unico dei revisori dei conti) sono stati costituiti anche quelli dei comitati regionali, provinciali e locali, previsti, rispettivamente, negli articoli 28, 35 e 40 dello statuto dell'Ente.

Nell'art.25 del nuovo statuto è stato previsto un collegio dei revisori unico, composto da 7 membri effettivi, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, di quello degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della salute (2 componenti) e dell'assemblea nazionale dell'Ente.

Con ordinanze commissariali n.430 del 3 marzo 2003, n.1541 del 23 luglio 2003, n.1657 dell'8 settembre 2003 e n.1996 del 24 novembre 2003 è stata disposta una riorganizzazione dell'Ente con modifica della pianta organica e con l'istituzione di tre Dipartimenti (Risorse Umane- Organizzazione, Amministrazione e Patrimonio, Sanitario), successivamente integrati con successiva ordinanza del 4 agosto 2004 con la previsione di un livello dirigenziale di prima fascia per il "coordinamento degli organi statutari, componenti volontaristiche e relazioni esterne"; la situazione di incertezza⁵ e di precarietà nell'organizzazione di CRI è stata risolta, come già detto nella precedente relazione, con il DPCM del 4 giugno 2004 e con l'art.3 bis del decreto legge 3 agosto 2004 n.220, convertito con modificazioni con la legge 19 ottobre 2004 n.257.

La misura dei compensi spettanti ai componenti del collegio centrale dei revisori, dei collegi regionali e dei revisori provinciali è stata aggiornata con decreto del 22 aprile 2004 del Ministro della salute, di concerto con quello dell'economia e

⁵ Una disposizione diretta a fare salvi gli effetti delle citate ordinanze commissariali era contenuta nell'art.2, comma 1, del decreto legge 28 maggio 2004 n.136, disposizione soppressa in sede di conversione in legge.

delle finanze; per il collegio centrale è previsto un compenso annuo lordo di € 18.080 per il presidente, di € 13.696 per i membri effettivi e di € 3.013 per i membri supplenti. Per i comitati regionali i compensi sono stati previsti in misura differenziata in ragione delle dimensioni delle diverse realtà regionali, e vanno da un massimo di € 4.404 per il presidente e di € 3.670 per i componenti, dei comitati dell'Emilia Romagna, della Lombardia, delle Marche, del Piemonte e della Toscana, fino ad un minimo, di € 2.318 e di € 1.932, rispettivamente per il presidente e per i componenti, dei comitati della Basilicata, del Molise, della Puglia e della Sardegna.

Per i revisori dei comitati provinciali i compensi sono stati previsti tenendo conto delle diverse realtà gestionali, e vanno da un massimo di € 6.373 annui lordi per i comitati di Milano, Roma e Torino, di € 3.966 per 13 comitati, di € 3.321 per 21 comitati, fino ad un minimo di € 2.841 per 65 comitati.⁶

⁶ La spesa per i collegi regionali dei revisori ed i revisori principali è venuta meno con l'insediamento del collegio unico dei revisori dei conti, previsto dall'art.25 del nuovo statuto.

4. Vigilanza e controlli

L'attività della CRI è soggetta ad un sistema di vigilanza e controllo corrispondente alla pluralità dei settori di riferimento ed al regime di cui alla legge 20 marzo 1975 n.70 e successive modificazioni ed integrazioni.

La vigilanza ministeriale si esprime con l'esame della deliberazione di adozione del regolamento organico del personale ed ordinamento dei servizi e delle altre delibere aventi riflessi significativi sulla gestione, quali:

- a) la consistenza della pianta organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti e degli uffici, oltre che delle disposizioni applicative conseguenti al d.lgs 165/2001;
- b) la modifica degli stanziamenti di bilancio per spese generali e per il personale, in conformità agli accordi sindacali approvati dal Governo.

Il controllo della Corte dei conti è esercitato, ai sensi della legge 20 novembre 1995 n.490, con la presenza di un magistrato della Corte alle sedute degli organi di amministrazione e revisione dell'Ente, controllo che è stato svolto, a seguito del commissariamento, con la partecipazione alle riunioni del Collegio dei revisori.⁷

Non sono stati attuati i sistemi di controllo interno previsti dal d.lg n.286 del 1999, e, in particolare, non è stato ancora attivato il nucleo di valutazione: ciò non ha consentito l'adozione di adeguati strumenti di verifica dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa dell'Ente.

L'attività del collegio dei revisori, al di là del ripetersi di ritardi nell'invio di ordinanze commissariali che determinano la spesa con negativi riflessi sull'esame di legittimità delle determinazioni dirigenziali applicative, è stata caratterizzata da carenza di mezzi e di supporto organizzativo.

L'art.25 del nuovo statuto prevede, come già detto, che il collegio dei revisori eserciti in modo unitario le sue funzioni sugli organi centrali e periferici⁸; in

⁷ Il compenso previsto per il magistrato per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali è di euro 51 per ogni seduta.

⁸ Ai sensi dell'art.25, comma secondo, del nuovo statuto sono attribuiti al collegio unico dei revisori dei conti:

1. la verifica della correttezza dell'amministrazione con particolare riguardo alla legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione;
2. l'accertamento della regolare tenuta della contabilità e della conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
3. il referto, con cadenza almeno semestrale, al Ministero della salute sui controlli effettuati;
4. la richiesta di dati od altri elementi ai nuclei di valutazione dell'Ente;

precedenza, erano previsti distinti organi di revisione presso i predetti organi. Lo svolgimento delle predette funzioni su una pluralità di gestioni richiede l'adozione di adeguate procedure dirette a consentire un tempestivo ed uniforme esame della correttezza dell'amministrazione e di legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione presso tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della Croce Rossa italiana.

A tal fine occorre assicurare l'applicazione uniforme, nei diversi comitati, di un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa ed una coerente disciplina delle procedure di gestione del bilancio; per assicurare tale obiettivo appare opportuno una efficace azione di un unico servizio amministrativo contabile che ne garantisca l'uniforme applicazione.

5. la redazione della relazione sul bilancio di previsione, sulle sue variazioni e sul suo assestamento, contenente valutazioni sull'attendibilità delle entrate e sulla congruità delle spese.

5. La Direzione Generale

Nel corso del 2003 è stata disposta, da parte del commissario straordinario, la nomina del direttore generale e con successiva ordinanza n. 583 del 3 settembre 2004 il Commissario ha assegnato al Direttore Generale, nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 27 del precedente Statuto, alcuni obiettivi strategici annuali, senza conferire alcun potere di ordinaria e di straordinaria amministrazione:

- 1) il coordinamento delle Aree Amministrative del Comitato centrale e delle attività previste nell'ambito degli indirizzi previsti nella relazione programmatica del bilancio preventivo per il 2004;
- 2) l'elaborazione di un piano strategico triennale nell'ambito delle attività attualmente espletate nelle grandi aree di interesse dell'Ente (protezione civile e grandi emergenze, pronto soccorso e trasporto sanitario, servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, attività internazionali);
- 3) l'elaborazione di un piano di riequilibrio economico-finanziario dell'Ente, in coerenza con il piano strategico;
- 4) l'individuazione, nell'ambito di un piano strategico triennale, di obiettivi annuali riguardanti: i piani operativi attuativi del protocollo di intesa con la protezione civile; i criteri generali di collaborazione con il Ministero della Salute e con le Regioni per il potenziamento della rete di soccorso e trasporto sanitario su base nazionale e regionale; gli indirizzi ed i piani operativi delle attività internazionali in collaborazione con la Croce Rossa Internazionale, con l'Unione Europea e con il Ministero degli Affari Esteri; i piani di potenziamento e diffusione dei servizi sanitari e di quelli sociali; i piani di potenziamento e diffusione dei centri di formazione CRI; i piani concernenti l'organizzazione di un sistema unitario dei processi amministrativo-contabile per la redazione del bilancio consolidato; i piani per le attività di gestione del patrimonio;
- 5) l'elaborazione ed adozione di un regolamento di organizzazione, di un regolamento di contabilità e di un ordinamento dei servizi;
- 6) il coordinamento delle attività amministrative e gestionali dei direttori dei Comitati regionali e provinciali per il perseguimento unitario e la realizzazione degli indirizzi politico-amministrativi espressi dai vertici dell'Ente.

Nella medesima ordinanza era prevista la presentazione, peraltro mai avvenuta, di una relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti, con allegazione delle relazioni dei responsabili delle aree organizzative del Comitato centrale.

Con successiva ordinanza n.123 dell'11 marzo 2005 il Commissario straordinario ha ritirato la precedente ordinanza; tale annullamento è stato motivato da difficoltà rappresentate dai Capi dei tre Dipartimenti, istituiti nel corso del 2003 (Risorse Umane-Organizzazione, Amministrazione e Patrimonio, Sanitario)⁹.

D'altra parte, il Direttore generale ha segnalato al Collegio dei revisori casi di atti deliberativi adottati dai Capi Dipartimento¹⁰ senza tenere conto dei compiti di programmazione e pianificazione attribuiti al Direttore generale.

Al di là della descritta conflittualità¹¹, dalla vicenda appare evidente la divaricazione tra i compiti di contenuto programmatico attribuiti nell'ordinanza commissariale al Direttore Generale e la loro concreta attivazione che sembra di fatto limitata all'esclusivo controllo dei provvedimenti adottati dai Dipartimenti con appesantimenti delle procedure di gestione e con possibile sovrapposizione rispetto alle competenze proprie del collegio dei revisori dei conti.

La predetta situazione, che ha portato ad un perdurante contrasto tra Direzione e Dipartimenti a scapito della funzionalità, potrebbe essere risolta con la ricostituzione degli organi elettivi dell'Ente che dovrebbero procedere alla nomina del Direttore Generale, ai sensi degli articoli 23 e 26 del nuovo statuto; l'attuale contratto del predetto Direttore scadrà, secondo quanto deliberato dal nuovo Consiglio direttivo nazionale nella seduta di insediamento del 28 dicembre 2005 e condiviso dal Ministro della salute (nota del 16 febbraio 2006), il 31 luglio 2006, al compimento del triennio minimo previsto dal decreto legislativo n.165 del 2001.

⁹ Successivamente integrati con ordinanza del 4 agosto 2004, con la previsione di un livello dirigenziale di prima fascia per il "coordinamento degli organi statutari; componenti volontaristiche e relazioni esterne".

¹⁰ Emblematico è il provvedimento assunto dal Direttore del Dipartimento Risorse umane in data 31 maggio 2004 in luogo del Direttore Generale per l'invio di fondi per unità della CRI a Baghdad sulla base di funzioni vicarie non espressamente conferite.

¹¹ Sintomatica della situazione di conflittualità tra Commissario straordinario e Direttore Generale è l'ordinanza commissariale del 29 aprile 2004 con la quale veniva attribuita al Capo di Gabinetto la gestione ordinaria della Croce Rossa, da svolgersi sulla base delle direttive impartite dal medesimo Commissario anche per le vie brevi con sottoscrizione dei relativi atti "d'ordine del Commissario"; tale ordinanza, che comportava una invasione di dubbia legittimità nelle competenze del Direttore Generale, veniva successivamente revocata, su invito del collegio dei revisori dei conti, dal Commissario, il quale provvedeva alla espressa ratifica degli atti posti in essere in sua esecuzione.

6. Il Personale civile

La situazione numerica complessiva del personale al 31 dicembre 2003 è esposta nell'allegata tabella 1, dalla quale emerge che su 3.300 posti previsti in pianta organica risultavano scoperti 1.485 posti nelle diverse posizioni, specialmente nell'area amministrativa (590) ed in quella tecnica (564).

SITUAZIONE ORGANICA E COPERTURA AL 31/12/2003**Tabella 1**

QUALIFICHE	Dotazione Delibera CDN 215/02	Numero posti coperti	Totale presenti	Posti disponibili
Ruolo dirigenziale				
Direttore Generale	1	0	0	1
Dirigente	18	11	11	7
Area Amministrativa				
Professionisti: ex X/1	3	0	0	3
Posizione C4: EX IX/1 Funzionario Capo	59	54	54	5
Posizione C3: ex VIII/1 Funzionario Amministrazione	84	31	31	53
Posizione C1: ex VII/1 Collaboratore Amministrazione	175	70	70	105
Posizione B2: ex VI/1 Assistente Amministrazione	304	213	213	91
Posizione B1: ex V/1 Operatore Amministrazione	327	76	76	251
Posizione A2: ex IV/1 Archivista	136	54	54	82
Posizione A1: ex III/1 Ausiliario Amministrazione	0	1	1	-1
Area informatica				
Professionisti: ex X/1	2	0	0	2
Posizione C4: ex IX/3 Esperto Informatica	2	2	2	0
Posizione C3: ex VIII Funzionario informatica	2	1	1	1
Posizione C1: ex VII/6 Collaboratore Informatica	3	3	3	0
Posizione B2: ex VI/5 Consollista	17	0	0	17
Area tecnica				
Professionisti: ex X/1	4	2	2	2
Posizione C4: ex IX/2 Funzionario Capo Tecnico	4	2	2	2
Posizione C3: ex VIII/2 Funzionario Tecnico	39	21	21	18
Posizione C1: ex VII/2 Collaboratore Tecnico	95	30	30	65
Posizione B2: ex VI/2 Assistente Tecnico	407	323	323	84
Posizione B1: ex V/2 Operatore Specializzato Tecnico	663	301	301	362
Posizione A2: ex IV/3 Operatore Qualificato Tecnico	362	332	332	30
Posizione A1: ex III/3 Ausiliario Attività Lavorative Tecniche	0	1	1	-1
Area Socio Sanitaria				
Professionisti: ex X/1	201	88	88	113
Posizione C3: ex VIII/4 Funzionario Socio Sanitario	194	145	145	49
Posizione C1: ex VII/4 Collaboratore Socio Sanitario	198	54	54	144
Posizione B2: ex VI/3 Assistente Socio Sanitario	0	2	2	-2
	3.300	1.815	1.815	1.485

La carenza di copertura riguarda i posti di pianta organica, dislocati nell'intero territorio nazionale.

La perdurante vistosa differenza tra i posti previsti in pianta organica e quelli effettivamente coperti, la cui copertura non appare superabile con la situazione finanziaria dell'Ente.

Con ordinanza commissariale del 14 aprile 2005 sono stati attribuiti, ai sensi dell'art.19, comma sesto, del decreto legislativo n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, due incarichi di livello dirigenziale di seconda fascia a funzionari in posizione apicale di ruolo dell'Ente¹²; per questi aspetti si riferirà nelle successive relazioni.

E' proseguito, peraltro, il ricorso a nuove nomine di consulenti che costituisce uno degli aspetti caratteristici della gestione dell'Ente, nomine che, in diverse occasioni, sono apparse in contrasto con i principi di sana e corretta gestione amministrativa; nel 2003 sono stati affidati 13 incarichi di consulenza, con una spesa di 400.239,55 euro (6 per esigenze del Gabinetto del Commissario, 3 ad attività internazionali, 1 al servizio ragioneria, 1 al servizio affari generali, 1 alla direzione sanitaria e 1 al servizio legale).

La materia è disciplinata dall'art.6, sesto comma, del decreto legislativo n.165 del 2001 e dal D.P.R. n.338 del 18 aprile 1994, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per esigenze alle quali non possono fare fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

E' dunque consentito il ricorso a professionalità esterne soltanto in via eccezionale e quando sia puntualmente accertata l'impossibilità di provvedere tramite gli uffici e le strutture esistenti presso le stesse amministrazioni.

Il ricorso a tali incarichi, pur aumentato nel corso del 2004, è stato drasticamente ridimensionato nel corso del 2005 con riferimento al personale che presta servizio presso il Comitato centrale, mentre diversa è la situazione esistente in sede locale.

¹² Tali nomine sono state effettuate sulla base dei poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione previsti dall'art.57 del DPCM 5 luglio 2002 n.108 con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente, previsione che, tuttavia, era finalizzata a fronteggiare l'impossibilità di funzionamento; tali nomine, tuttavia, sono state adottate successivamente all'ordinanza commissariale dell'11 marzo 2005 con il quale sono stati riassunti in capo al commissario tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione a seguito dell'annullamento dell'ordinanza con la quale si assegnavano gli obiettivi strategici nell'ambito dei poteri di gestione.

Una vicenda, relativa alla recente gestione, che va segnalata, anche per le implicazioni sul piano finanziario e per i possibili effetti sul funzionamento dell'ente, riguarda alcune ordinanze commissariali¹³, assunte alla fine dell'esercizio 2005 in prossimità del passaggio di gestione ai nuovi organi elettivi, con le quali sono stati rideterminati, senza acquisire il preventivo parere del collegio dei revisori, i fondi per la retribuzione accessoria di varie categorie di personale e sono stati disposti pagamenti per i quali, secondo l'avviso dello stesso collegio dei revisori, oltre a non essere stata assicurata la necessaria copertura finanziaria per l'esercizio 2005 ed i successivi esercizi, non è stata rispettata la regolare procedura di costituzione del fondo.¹⁴

Per tali aspetti si riferirà più ampiamente nelle prossime relazioni; le implicazioni finanziarie di tale vicenda sono di rilevante entità, e determinano una pesante situazione di passività finanziaria, con pregiudizio per le possibilità di funzionamento dell'ente¹⁵.

¹³ O.CC. nn.1617, 1618, 1619 e 1620 del 14 dicembre 2005.

¹⁴ Secondo le prime risultanze degli accertamenti effettuati dal collegio dei revisori dei conti, il fondo era stato alimentato utilizzando, alla fine dell'esercizio, una parte delle risorse destinate al pagamento degli stipendi, i cui stanziamenti si erano rivelati sovrastimati; il fondo di incentivazione era stato ricostituito a posteriori, senza una preventiva definizione dei criteri di loro utilizzo e delle modalità di distribuzione in relazione ad obiettivi predeterminati. Inoltre, le somme non utilizzate per pagamento degli stipendi avrebbero dovuto essere considerate economie di bilancio e non come disponibilità per ulteriori finalità.

¹⁵ Si tratta di una delle ipotesi di possibile scioglimento degli organi con nomina di un commissario straordinario (art.51 del nuovo statuto).

7. Il personale del Corpo Militare della CRI

Nell'organizzazione della CRI l'art.14 del nuovo statuto prevede l'impiego, quali Corpi ausiliari delle Forze armate, sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, del Corpo Militare (17.584 unità nel 2003) e di quello delle Infermiere volontarie (14.140 unità nel 2003), secondo le modalità di preparazione e di utilizzazione previste dagli articoli 10 e 11 del DPR n.613 del 31 luglio 1980.

In particolare, il Corpo Militare della CRI è tenuto ad attendere, secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, alla preparazione del personale, dei materiali, dei mezzi e delle strutture di pertinenza, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei servizi in qualsiasi circostanza e deve provvedere ai seguenti compiti:

- mantenere in efficienza la rete dei Centri di mobilitazione prevista dalla normativa vigente;
- - custodire, mantenere ed aggiornare le dotazioni sanitarie campali, con particolare riferimento alle esigenze derivanti dal progresso di nuove tecniche di offesa bellica, nonché in rapporto alle ipotesi di calamità naturali;
- addestrare il personale militare, anche quello in congedo, con particolare riferimento all'aggiornamento della specializzazione nei compiti di protezione e di soccorso sanitario, in connessione con l'evoluzione della scienza e della tecnica;
- - intervenire in operazioni di soccorso sanitario di massa per ogni esigenza, sia in tempo di pace che in caso di mobilitazione.

Non è stato ancora realizzato un definitivo assetto del trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo Militare della CRI in armonia con quello previsto per i pari grado delle Forze armate dello Stato e non risultano attivate le opportune iniziative, anche di raccordo con il Ministero della Difesa, per risolvere il problema dell'intera disciplina del personale corrispondente a quello delle Forze armate secondo una soluzione coerente con la vigente normativa.

Alla soluzione del problema, oggetto di iniziative parlamentari per la disciplina giuridica dei ruoli organici del personale stesso, hanno ostato per anni problemi di copertura finanziaria dei relativi oneri.

Con ordinanza del 17 luglio 2003 il Commissario straordinario ha disposto la conclusione, sulla base di accordi transattivi, del contenzioso instaurato da circa

200 militari dell'Ente per la mancata corresponsione di competenze economiche a seguito di promozioni al grado superiore con il riconoscimento di anzianità di grado retroattiva; tale soluzione è stata adottata sulla scorta di specifico parere dell'Avvocatura dello Stato che ne ha indicato i vantaggi di celerità ed i risparmi di spesa.

La situazione del personale militare distribuita per regione, rilevata, rispettivamente al 31 dicembre 2002 ed al 31 dicembre 2003, è esposta nel prospetto qui di seguito allegato.

	ANNO 2002			ANNO 2003		
	servizio continuativo	servizio temporaneo	Totale	servizio continuativo	servizio temporaneo	Totale
REGIONI						
ABRUZZO	9	2	11	8	3	11
BASILICATA	14	0	14	15	0	15
CALABRIA	7	2	9	1	9	10
CAMPANIA	95	4	99	95	33	128
EMILIA ROMAGNA	10	10	20	11	10	21
FRIULI	6	5	11	6	4	10
LAZIO	450	37	487	442	63	505
LIGURIA	18	7	25	19	7	26
LOMBARDIA	10	59	69	8	53	61
MARCHE	4	3	7	3	1	4
MOLISE	1	0	1	1	0	1
PIEMONTE	10	38	48	8	37	45
PUGLIA	95	4	99	96	5	101
SARDEGNA	35	1	36	35	1	36
SICILIA	99	0	99	103	7	110
TOSCANA	25	19	44	26	15	41
TRENTINO	0	4	4	0	4	4
UMBRIA	5	2	7	5	2	7
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	0	0
VENETO	34	2	36	35	5	40
TOTALE GENERALE	927	199	1126	917	259	1176

Dall'esame di tale prospetto risulta evidente l'incremento nel corso del periodo 2002- 2003 delle unità di personale in servizio temporaneo, da 199 del 2002 a 259 unità nel 2003 (+ 30,1%) a dimostrazione dell'elevato numero di personale militare richiamato per compiti civili; in termini di distribuzione regionale l'incremento più significativo si è avuto nella Regione Lazio ove è quasi raddoppiato il numero di tali unità (da 37 a 63).

8. I Comitati locali

I comitati locali, che sono "articolazioni decentrate" dei comitati provinciali, operanti con autonomia organizzativa ed amministrativa nell'ambito del coordinamento dei comitati provinciali, hanno inteso corrispondere alle numerose e pressanti iniziative locali dirette ad attuare ed a far funzionare le nuove strutture.

Le modifiche dell'assetto organizzativo della CRI nel corso degli anni, da ultimo modificato con gli articoli 27, 34 e 39 del nuovo statuto, approvato con DPCM n.97 del 6 maggio 2005, hanno previsto l'articolazione in comitati regionali, provinciali e locali¹⁶.

Anche i predetti comitati sono stati commissariati, a seguito del ritardo nell'indizione dei relativi procedimenti elettorali, necessariamente coincidenti con quelli relativi alle elezioni del consiglio direttivo nazionale; gli organi elettivi degli stessi comitati sono stati insediati alla fine del 2005, a seguito del procedimento di rinnovo previsto nel nuovo statuto.

Il coordinamento delle attività dei comitati regionali e locali¹⁷ con quelle del Comitato centrale costituisce uno dei profili più impegnativi che attende la nuova gestione dell'Ente; in particolare, va ridefinito il quadro delle risorse finanziarie attribuite ai predetti comitati in relazione alle iniziative intraprese ed ai costi sostenuti, in un quadro complessivo che va ricondotto alle scelte strategiche del Consiglio direttivo nazionale.

Resta altresì il problema di conoscere la distribuzione delle risorse e dei costi sostenuti nelle diverse articolazioni dell'Associazione; a tal fine sarebbe utile redigere un quadro dimostrativo, distinto per sede centrale, regionali e locale dei costi sostenuti e delle risorse gestite.

A tale esigenza di trasparenza va aggiunta quella di garantire una maggiore efficienza nella gestione delle risorse complessive dell'Ente, riducendo drasticamente l'esposizione debitoria nei confronti del sistema bancario, data dall'insieme di situazioni largamente differenziate nelle strutture organizzative; difatti, nel 2003 il disavanzo finanziario dei comitati regionali è stato pari a 3 milioni

¹⁶ Le unità periferiche in cui si articola l'Associazione sono 130, di cui 19 Comitati regionali, 100 Comitati Provinciali, 2 Comitati Provinciali autonomi (Trento e Bolzano) e 9 scuole II.PP. e A.S..

¹⁷ L'assoluta prevalenza della componente delle unità periferiche dell'Associazione è confermata dall'entità delle risorse finanziarie gestite a mezzo di trasferimenti contributivi, passati dai 3.736.853 euro del 2002 ai 9.071.785 euro del 2003.

di euro, di pari importo all'avanzo finanziario del Comitato centrale, mentre i comitati locali hanno presentato un avanzo finanziario di oltre 9 milioni di euro.

In tal senso va quindi considerata la necessità di dare pronta applicazione alle disposizioni riguardanti il sistema della tesoreria centralizzata unitaria, previste nell'art.46 , comma terzo, del nuovo statuto, con inserimento dell'Ente nella tabella A della legge n.720 del 1984 e successive modificazioni ed integrazioni; alla data del 31 dicembre 2003 la giacenza di cassa dell'Ente è stata pari a 90,9 milioni di euro (+18,8 milioni rispetto al 2002).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota dell'11 ottobre 2005, in risposta ad una richiesta di quesito in ordine all'applicazione della normativa di tesoreria unica all'Ente nel suo complesso ed al conseguente accentramento delle risorse finanziarie, nel precisare che l'autonomia gestionale dei comitati periferici non comporta esclusione dalla predetta normativa, ha chiarito che la disciplina vigente in tema di tesoreria unica non preclude l'apertura di appositi conti correnti bancari a favore delle unità operative, ma prevede regole dirette a renderla compatibile con la regolazione delle operazioni di incasso e di pagamento.

A decorrere al 1 dicembre 2005 è stata istituita, con ordinanza commissariale del 14 novembre 2005, la tesoreria unica presso l'Ente, con estensione ai comitati periferici ed accentramento delle complessive risorse finanziarie; l'espletamento della gara per l'aggiudicazione del servizio, tenuto conto della scadenza della gestione commissariale, è stata demandata al nuovo Consiglio Direttivo nazionale.

Altro aspetto significativo riguarda la previsione del nuovo statuto di un sistema di controlli di regolarità contabile collocato presso il Comitato centrale (art.1 del decreto legge 19 novembre 2004 n.276 convertito con la legge 19 gennaio 2005 n.2) che influisce sull'efficacia e immediatezza degli interventi di riscontro della gestione delle accresciute risorse finanziarie delle unità periferiche.

9. Gli organismi volontaristici

La volontarietà costituisce una componente essenziale alla quale deve ispirarsi l'attività della CRI, ai sensi dell'art.1, lettera e) dello Statuto ed anzi ne costituisce uno dei punti nevralgici garantendo una significativa presenza nelle situazioni di pronta assistenza sanitaria e di supporto alle esigenze di soccorso ed educative nel campo sanitario ed assistenziale.

Tale componente, la cui importanza è dimostrata anche dal riconoscimento, previsto dall'art.12 dello Statuto¹⁸, del diritto di "elettorato attivo" ai "soci attivi" in regola con la quota sociale, è così suddivisa: il Corpo delle infermiere volontarie, i volontari del soccorso, i pionieri e i donatori di sangue.

In particolare:

- a) il Corpo delle infermiere volontarie svolge compiti di soccorso, in tempo di pace ed in quello di guerra, alla popolazione colpita da pubbliche calamità nel settore igienico sanitario ed assistenziale, e di profilassi delle malattie infettive e di educazione igienico sanitaria. Significativa rilevanza riveste, anche, l'attività di inserimento nella società degli extracomunitari anche con accoglienza nei centri di permanenza temporanea.

Il numero delle infermiere volontarie in Italia, nel 2003 è stato di 14.140 unità, articolandosi in 148 ispettorati provinciali, 11 ispettrici di centri di riabilitazione, 21 ispettorati regionali, 1 ispettrice nazionale ed 1 segretario generale.

Con l'art.2 del decreto legge 19 novembre 2004 n.276 convertito con la legge 19 gennaio 2005 n.2 è stata prevista la procedura di nomina dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie.

- b) i volontari del soccorso costituiscono la componente organizzativa di maggiore consistenza in servizio attivo, che prestano la loro opera in modo gratuito in tutto il territorio nazionale. Tra le attività più significative si ricordano quelle di primo soccorso e di trasporto infermi, il supporto in favore dei tossicodipendenti, l'assistenza a favore degli immigrati, l'educazione sanitaria, la protezione civile, i soccorsi di carattere internazionale di emergenza e di sviluppo a favore delle popolazioni del terzo mondo. L'organizzazione dei

¹⁸ Secondo l'art.12 dello Statuto rientrano nella categoria dei soci attivi gli appartenenti agli organismi volontaristici della Croce rossa italiana purchè in regola con il versamento delle quote associative. Sono titolari di elettorato attivo i soci attivi da almeno due anni in regola con la quota sociale. Sono titolari di elettorato passivo i soci attivi da tre anni in regola con il versamento della quota sociale.